Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 99**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 18 aprile 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 18 APRILE 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Enna.

(1960)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 *gennaio* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
registro n. 8 *Esercito, foglio n.* 103

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIAVOLA Pietro, nato il 20 febbraio 1942 a Pachino (Siracusa), guardia di pubblica sicurezza ispettorato 10ª Zona « Sardegna » «*alla memoria*». — Gregario di una pattuglia impegnata in una rischiosa operazione di rastrellamento, per la cattura di efferati delinquenti, fatto segno da questi a raffiche di armi atoumatiche da posizione dominante, reagiva vigorosamente, noncurante dello scarso riparo offerto dal terreno. Ridottosi notevolmente l'appoggio degli altri componenti la pattuglia con i quali non aveva più la possibilità di collegarsi, continuava, ciò malgrado, ad avanzare coraggiosamente, portandosi con ferma determinazione e sprezzo del pericolo a distanza ravvicinata all'obiettivo, nell'intento di assicurare alla giustizia i banditi, uno dei quali rimaneva colpito a morte. Nel prosieguo dell'azione, centrato dal fuoco dei fuorilegge, immolava la sua giovane vita. Altissimo esempio di cosciente ardimento, di fulgida abnegazione e di incondizionata fedeltà ai propri doveri di soldato e tutore della legge, riconfermava con il suo olocausto le nobili tradizioni di valore e di sacrificio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Orgosolo (Nuoro), 17 giugno 1967.

GRASSIA Antonino, nato il 28 agosto 1945 a Bronte (Catania), guardia di pubblica sicurezza ispettorato 10ª Zona « Sardegna » «*alla memoria*». — Gregario di una pattuglia impegnata in una rischiosa operazione di rastrellamento, per la cattura di efferati delinquenti, fatto segno da questi a raffiche di armi automatiche da posizione dominante, reagiva vigorosamente, noncurante dello scarso riparo offerto dal terreno. Ridottosi notevolmente l'appoggio degli altri componenti la pattuglia con i quali non aveva più la possibilità di collegarsi, continuava, ciò malgrado, ad avanzare coraggiosamente, portandosi con ferma determinazione e sprezzo del pericolo a distanza ravvicinata all'obiettivo, nell'intento di assicurare alla giustizia i banditi, uno dei quali rimaneva colpito a morte. Nel prosieguo dell'azione, centrato dal fuoco dei fuorilegge, immolava serenamente la sua giovane vita. Altissimo esempio di cosciente ardimento, di fulgida abnegazione e di incondizionata fedeltà ai propri doveri di soldato e tutore della legge, riconfermava con il suo olocausto le nobili tradizioni di valore e di sacrificio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Orgosolo (Nuoro), 17 giugno 1967.

MARTINELLI Nicolò, nato il 21 gennaio 1940 a San Nicola La Strada (Caserta), vice brigadiere di pubblica sicurezza ispettorato 10ª Zona « Sardegna ». — Sottufficiale di provata capacità, comandante di pattuglia impegnata in azione di rastrellamento per la cattura di efferati delinquenti, veniva da questi fatto segno a raffiche di armi automatiche, da posizione dominante. Al fine di aggirare l'avversario scindeva la pattuglia in due nuclei, di uno dei quali assumeva il comando, reagendo prontamente all'intenso fuoco. Nel prosieguo dell'azione, rimasto con solo due uomini — pur avendo, in attesa dei rinforzi, la possibilità di mantenere soltanto il contatto con i fuorilegge — con fredda determinazione continuava ad attaccare vigorosamente, noncurante dello scarso riparo offerto dal terreno. Nel corso del prolungato conflitto — a distanza sempre più ravvicinata — si esponeva ripetutamente nel deciso intento di assicurare alla giutizia i banditi, uno dei quali veniva colpito a morte. Luminoso esempio di cosciente ardimento, nobile abnegazione, incondizionata fedeltà ai doveri di soldato e di tutore della legge. — Orgosolo (Nuoro), 17 giugno 1967.

CROCE

CIANCIOSI Domenico, nato il 25 ottobre 1913 a Furci (Chieti), sergente 47ª Compagnia telemarconisti della Divisione f. « Bari ». — Centralinista di un posto avanzato battuto continuamente dall'artiglieria nemica, assolveva con calma la propria missione. — Quota 717 di Monastero, 13-14 marzo 1941.

(3010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **410**.

Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;

b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonchè davanti alle giunte provinciali amministrative;

c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Art. 2.

La riscossione di detti contributi si effettua con la applicazione — a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera *c*) del precedente articolo — di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto.

Art. 3.

Nei confronti dei tragressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

Art. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le tre Casse nel modo seguente:

un terzo è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

Art. 5.

La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.

Art. 6.

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi, a richiesta, a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense in questi casi è corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le còndizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Art. 7.

La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata come segue:

al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: « alle giunte provinciali amministrative »;

al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: « ed alle commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « *l*) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette »;

al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « delle giunte provinciali amministrative e » nonchè le parole: « lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera *l*) »;

al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: « *c*) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile ».

La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modificata come segue:

alla lettera *b*) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: « sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali » nonchè: « sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « *l*) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali »;

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ».

La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modificata come segue:

alla lettera *b*) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: « sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali » nonchè: « sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « *l*) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali »;

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ».

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, nonchè al prelievo stabilito nel primo comma dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonchè alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — BOSCO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **411**.

Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista *G* del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunità economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, tabella *A*, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, è posto in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 3.

E' autorizzata la cessione a titolo gratuito del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla regione siciliana.

Le modalità della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.

Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.

Art. 4.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2.

Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

Art. 5.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.

Art. 6.

L'idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale è accertata da apposita commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Art. 7.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Art. 8.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Nei concorsi per titoli presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.

Art. 9.

Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata è corrisposta, in aggiunta alla indennità di anzianità, una indennità pari a tre mensilità della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.

Art. 10.

All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — FANFANI — TOLLOY — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Personale di categoria I-*b*	n.	5
Personale di categoria II	»	17
Personale di categoria III	»	9
Personale di categoria IV	»	12
Totale	n.	43

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

LEGGE 18 marzo 1968, n. **412**.

Modificazioni dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.

Art. 2.

Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — MANCINI — RESTIVO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **413**.

Soppressione dell'Ente autotrasporti merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente autotrasporti merci (EAM), istituito con decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 33, è soppresso e posto in liquidazione.

Le citate disposizioni legislative sono abrogate.

Art. 2.

Alla liquidazione dell'EAM provvede un commissario liquidatore nominato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Questi nomina altresì un comitato di sorveglianza presieduto da un consigliere della Corte dei conti e composto di due membri dei quali uno designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ed uno scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La vigilanza sulla liquidazione spetta ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, i quali provvedono a fissare il compenso dovuto al commissario liquidatore, al presidente del comitato di sorveglianza ed ai membri del medesimo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni dell'EAM, nonchè i libri contabili e gli altri documenti e riceve dagli amministratori il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il commissario liquidatore può compiere qualsiasi atto di gestione, contrarre prestiti, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni. Per la riscossione dei crediti può servirsi della procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Per prendere in consegna i beni e per la alienazione dei medesimi il commissario liquidatore può delegare funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La rappresentanza anche in giudizio della liquidazione spetta al commissario liquidatore, il quale si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il commissario liquidatore adotta, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli opportuni provvedimenti per assicurare, entro il termine previsto dal primo comma del successivo articolo 7, il ritorno all'anzidetta amministrazione delle attribuzioni a suo tempo da questa delegate all'EAM ed assume, ove occorra, le idonee iniziative per la temporanea prosecuzione dell'attività connessa col rilascio dei *carnets* TIR.

Art. 4.

Su richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il commissario liquidatore trasferisce gratuitamente in uso alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i beni mobili ed immobili dell'EAM che sono necessari alla direzione medesima, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e, per quanto riguarda i beni immobili, anche del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco dei creditori ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro la cui richiesta non sia stata in tutto o in parte accolta.

Gli interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Il commissario liquidatore deve presentare ogni quadrimestre ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Espletate le operazoni di liquidazione entro un anno dalla data di scadenza del termine indicato al primo comma del seguente articolo 7, il commissario liquidatore presenta ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro il bilancio della gestione assieme ad una propria relazione e ad una relazione del comitato di sorveglianza.

Il bilancio deve essere approvato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, e deve essere pubblicato insieme al decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere i loro crediti possono chiederne il pagamento sull'eventuale avanzo della liquidazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma. Trascorso detto termine i creditori sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

L'eventuale avanzo finale della liquidazione è devoluto allo Stato.

Art. 7.

Il rapporto di impiego del personale dipendente dall'EAM cessa alla fine del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base al regolamento organico del personale dell'ente, approvato con decreto n. 404 del 12 luglio 1961 del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al personale dell'EAM, che non venga assunto alle dipendenze dello Stato ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, è corrisposta una integrazione della liquidazione di cui al comma precedente, pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Art. 8.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.

Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alle annesse tabelle I, II e III, è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato — nonchè da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresì attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.

Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, è composto in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, è presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed è composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Il personale che, da data non posteriore al 22 dicembre 1967, appartiene ai ruoli organici dell'EAM, può conseguire, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente articolo 8, nella carriera corrispondente a quella di appartenenza presso l'EAM e nella qualifica risultante dalla tabella di inquadramento annessa alla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi terzo, quarto e quinto.

L'inquadramento di cui al precedente comma, da disporsi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il competente consiglio di amministrazione, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 7.

Per l'inquadramento del personale della carriera direttiva dell'EAM nel ruolo ad esaurimento corrispondente è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso ai ruoli delle carriere direttive delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente che non sia in possesso di uno dei suddetti titoli di studio può tuttavia conseguire l'inquadramento, ai sensi e con le modalità di cui ai primi due commi del presente articolo, qualora superi un apposito esame che consisterà in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da espletarsi entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 7.

Coloro che non superino ovvero non sostengano il predetto esame possono conseguire, facendone espressa richiesta nella domanda di cui al primo comma, l'inquadramento in soprannumero nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto e nella qualifica corrispondente, per classe di stipendio, a quella della carriera direttiva nella quale avrebbero potuto essere inquadrati, ovvero, in mancanza di qualifica corrispondente, in quella più elevata.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo competono lo stipendio iniziale previsto per la relativa qualifica e gli altri emolumenti dovuti alla generalità del personale statale, nonchè un assegno personale non pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti, pari alla differenza, rapportata a mese, fra il trattamento economico spettante per la posizione rivestita presso l'EAM a titolo di stipendio, tredicesima mensilità, premi di rendimento fruiti mediamente nel triennio 1965-1967, ed eventuali assegni personali, e quello spettante a titolo di stipendio e tredicesima mensilità per la qualifica di inquadramento.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo può con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — vi compresa quella delle ferrovie dello Stato — od uffici da queste dipendenti, ovvero comandato presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente.

Art. 10.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 si applicano le disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi del personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9, il servizio di ruolo prestato presso l'EAM in carriera corrispondente a quella di inquadramento è valutabile, per metà della sua durata, ai fini del raggiungimento dell'anzianità di carriera richiesta per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista.

Gli impiegati inquadrati a sensi del precedente articolo 9 nelle qualifiche di consigliere di prima classe e di segretario possono conseguire rispettivamente, la promozione a direttore di sezione e a primo segretario mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) gli esami previsti, rispettivamente, dagli articoli 164 e 176 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto i periodi di anzianità di carriera richiesti dagli articoli stessi, ivi compresa la valutazione del servizio prestato presso l'EAM ai sensi del comma precedente, ovvero abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Fino ad esaurimento degli impiegati indicati al comma precedente, le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario sono conferite, per metà dei posti disponibili, mediante lo scrutinio di cui alla lettera *a*) del comma stesso, e, per l'altra metà, mediante i normali sistemi di avanzamento, cui possono partecipare tutti gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti di anzianità, arrotondandosi all'unità superiore l'eventuale frazione di posto, alternativamente una volta a favore dello scrutinio ed una volta a favore dei normali sistemi di avanzamento a cominciare dallo scrutinio. Le promozioni hanno decorrenza, rispettivamente, dalla data degli scrutini e dalla data di approvazione delle graduatorie di esame.

Art. 11.

Coloro i quali da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualità di avventizi a norma dell'articolo 85 del regolamento del personale dell'ente, approvato con decreto del 12 luglio 1961, n. 404, del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, possono conseguire, con le modalità previste dai primi due commi del precedente articolo 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie seconda e terza del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza della categoria di appartenenza presso l'EAM.

Coloro i quali, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualità di incaricati a norma dell'articolo 77 del regolamento del personale dell'ente, possono conseguire, con le modalità previste dai primi due commi del precedente articolo 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza del titolo di studio posseduto, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, fatta eccezione per il limite di età.

Al personale previsto dai commi precedenti si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 9.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari corrispondenti della direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presso la quale risulti destinato alla data di compimento della prescritta anzianità, con valutazione, in ragione di metà, del periodo di servizio prestato presso l'EAM.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente articolo 9 non si applicano a coloro che abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 12.

Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente articolo 8 è data facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio di ruolo prestato presso l'EAM secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Il riscatto, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non è concesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale o di gestioni relative a forme sostitutive dell'assicurazione stessa.

Art. 13.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rimborserà al commissario liquidatore le spese relative al trattamento economico del personale dell'ente per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1968 e la scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 7, le spese concernenti la liquidazione del personale predetto, ai sensi del precedente articolo 7, eccedenti le disponibilità finaziarie del relativo fondo, nonchè l'importo delle altre spese della gestione di liquidazione eccedenti le disponibilità della gestione stessa.

Art. 14.

La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e successive modificazioni, è dovuta annualmente nelle seguenti misure, a seconda delle sottoindicate classi di portata per ogni autoveicolo, comprese le appendici, motoveicolo e rimorchio di qualsiasi tipo:

portata fino a quintali 10, lire 1.600;
portata fino a quintali 35, lire 3.000;
portata oltre quintali 35, lire 4.000.

La tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'autorizzazione o la richiesta al trasporto di merci.

Per l'anno 1968, in sede di prima applicazione della presente legge, la tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 15.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA I

Ruolo del personale della carriera direttiva già appartenente all'Ente autotrasporti merci (EAM)
(Ruolo ad esaurimento)

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	4
Direttore di divisione	10
Direttore di sezione	18
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	96
TOTALE . . .	128

TABELLA II

Ruolo del personale della carriera di concetto già appartenente all'Ente autotrasporti merci (EAM)
(Ruolo ad esaurimento)

Qualifica	Numero dei posti
Segretario principale	16
Primo segretario	40
Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	188
TOTALE . . .	244

TABELLA III

Ruolo del personale della carriera esecutiva già appartenente all'Ente autotrasporti merci (EAM)
(Ruoli ad esaurimento)

Qualifica	Numero dei posti
Archivista capo	16
Primo archivista	38
Archivista Applicato Applicato aggiunto	185
TOTALE . . .	239

TABELLA IV

Ruoli del personale della carriera ausiliaria già appartenente all'Ente autotrasporti merci (EAM)
(Ruoli ad esaurimento)

a) ruolo del personale addetto agli uffici

Qualifica	Numero dei posti
Commesso	2
Usciere capo Usciere Inserviente	30
TOTALE . . .	32

b) ruolo del personale tecnico

Qualifica	Numero dei posti
Agente tecnico capo	2
Agente tecnico	6
TOTALE . . .	8

TABELLA DI INQUADRAMENTO

Qualifica rivestita nei ruoli dell'E.A.M.	Qualifica in cui viene disposto l'inquadramento ai sensi dell'articolo 9 della presente legge
Carriera direttiva	
Direttore generale	Ispettore generale
Capo servizio Direttore regionale di I classe	Direttore di divisione
Capo ufficio Direttore regionale di II classe Direttore provinciale di I classe	Direttore di sezione
Capo sezione Direttore regionale di III classe Direttore provinciale di II classe	Consigliere di I classe
Consigliere di I classe Capo reparto Direttore regionale di IV classe Direttore provinciale di III classe	Consigliere di II classe
Consigliere di II classe Direttore provinciale di IV classe Consigliere di III classe Direttore provinciale di V classe	Consigliere di III classe
Carriera di concetto	
Impiegato di concetto di I classe	Primo segretario
Impiegato di concetto di II classe	Segretario
Impiegato di concetto di III classe	Segretario aggiunto
Impiegato di concetto di IV classe Aiuto impiegato di concetto	Vice segretario
Carriera esecutiva	
Archivista capo	Primo archivista
Primo archivista	Archivista
Archivista	Applicato
Applicato Applicato aggiunto	Applicato aggiunto
Carriera ausiliaria	
a) personale addetto agli uffici	
Commesso	Usciere capo
Usciere capo	Usciere
Usciere Inserviente	Inserviente
b) personale tecnico	
Agente tecnico capo Agente tecnico	Agente tecnico

LEGGE 28 marzo 1968, n. 414.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione in Roma di un Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute) con allegato, effettuato a Roma il 15 gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione in Roma di un Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute) con allegato, effettuato a Roma il 15 gennaio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 50 milioni, per tre anni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione in Roma di un Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute), con allegato.

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES

NEW YORK

Rome, le 15 janvier 1968

S.E.M. Casto Caruso,
Sécrétaire général,
Ministère des affaires étrangères,
Palazzo della Farnesina,
ROME

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre les représentants du Gouvernement de la République italienne et les représentants de l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'établissement à Rome d'un Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale, ce qui constituera une contribution majeure à l'application de la résolution 1086-B du Conseil économique et social relative aux arrangements structurels concernant le Programme de défense sociale de l'Organisation des Nations Unies. Ces consultations ont abouti à l'élaboration d'un aide-mémoire dont la Mission permanente de l'Italie auprès de l'Organisation, par une note verbale datée du 28 avril 1967, a reconnu qu'il constituait une base appropriée en vue de la mise au point de l'accord définitif entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement italien.

Je confirme donc maintenant que l'Organisation des Nations Unies entend accepter les dispositions généreuses sur lesquelles votre Gouvernement a marqué son accord pour la création de l'Institut susmentionné.

L'Institut sera un moyen important de développer et d'appuyer le programme renforcé de défense sociale que prévoit la résolution du Conseil. Les activités seront orientées vers la mise au point de nouvelles connaissances et leur application grâce au perfectionnement de la politique et de la pratique suivies dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile et de la criminalité des adultes et de la lutte contre ces phénomènes. A ce titre, l'Institut effectuera des recherches et organisera et financera des études sur le terrain, en collaboration avec les pays intéressés. Il appuiera, sur le plan technique, l'exécution des principaux projets de l'ONU qui ont trait aux politiques et aux programmes de défense sociale.

L'Institut fournira en outre un appui technique pour les activités de recherche entreprises avec l'aide des Nations Unies, sur le plan régional et national et coordonnera ces activités. L'Institut disposera d'une bibliothèque de caractère international qui offrira tant à l'Organisation des Nations Unies qu'aux spécialistes et experts qui en auront besoin des ouvrages de référence concernant la criminologie et la pénologie.

Il sera à même d'accueillir des universitaires, qui seront autorisés, sur demande, à poursuivre leurs recherches à l'Institut, avec l'aide de son personnel, comme l'a recommandé le Comité consultatif d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants (E/CN.5/398).

L'Institut ne sera pas directement chargé d'activités de formation, mais il les facilitera en mettant au point du matériel de formation et en prêtant son appui et sa collaboration aux fins de l'exécution de programmes de formation de caractère international, régional ou local.

La contribution du Gouvernement italien sous la forme décrite dans l'Annexe à la présente lettre est accueillie avec satisfaction aux fins exposées ci-dessus et, par la présente, je l'accepte formellement.

Il est entendu que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle la République italienne est partie, sera applicable à l'Institut.

Des arrangements supplémentaires pourront être conclus, le cas échéant, afin de faciliter la poursuite des objectifs de l'Institut.

Le présent échange de lettres avec annexe sera considéré comme constituant un accord entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies, qui entrera en vigueur lorsque les parties se seront réciproquement communiqué d'avoir accompli les formalités prévues par leurs législation ou Statut respectifs. Cet accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, étant entendu toutefois que, après une première période de trois ans, chacune des parties pourra dénoncer l'accord moyennant un an de préavis.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Secrétaire général adjoint
P. P. SPINELLI

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

ANNEXE

1. Le Gouvernement de la République italienne (ci-après dénommé « le Gouvernement ») mettra gratuitement à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, en vue de leur occupation par l'Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale (ci-après dénommé « l'Institut ») un ensemble de locaux dans l'immeuble sis 52 Via Giulia à Rome, actuellement géré par le Ministère de la Justice. Ces locaux sont indiqués sur le plan ci-joint.

2. Le Gouvernement assurera aussi à ses frais l'entretien de l'ensemble de locaux, y compris le chauffage, l'éclairage et l'approvisionnement en eau dans des conditions appropriées, et l'extension des installations comme il sera convenu.

3. En plus des locaux à l'usage de bureaux indiqués dans le plan ci-annexé, l'Institut porra utiliser, lorsqu'il en aura besoin la grande salle de conférence située au premier étage ainsi que l'auditorium situé au deuxième étage. Contrairement aux locaux mentionnés ci-dessus, ces deux pièces ne seront pas réservées à l'usage exclusif de l'Institut des Nations Unies.

4. Les locaux de l'Institut seront meublés et équipés par le Gouvernement. Ceci comprend les bureaux, sièges, tables, lampes, rideaux et tapis, ainsi que l'équipement nécessaire de bureau tels que classeurs, machines à écrire, à dicter et à polycopier. Des rayonnages et les autres installations nécessaires à une bibliothèque seront également fournis par les autorités italiennes. Les téléphones seront installés aux frais du Gouvernement.

5. Le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses d'éléctricité, de chauffage et d'eau, mais les frais des communications téléphoniques et télégraphiques seront assumés par l'Institut. Celui-ci assurera l'entretien courant de l'équipement mentionné dans le paragraphe qui précède. Il prendra à sa charge les frais des fournitures de bureau.

6. Sous réserve de l'approbation du Parlement, le Gouvernement subventionnera les activités de l'Institut par une contribution annuelle de cinquante millions de lires pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1968.

7. On se propose de recruter le personnel et d'exécuter le programme graduellement, de façon à assurer une expansion ordonnée. Toutefois, ces activités devront se poursuivre à un rythme aussi rapide que le permettra un développement harmonieux. Le Directeur et le Chef de l'administration, ainsi que les sténographes et employés nécessaires, entreront en fonctions aussitôt après la signature de l'échange de lettres constituant un accord.

8. La superficie affectée à la bibliothèque à l'intérieur des locaux mis à la disposition de l'Institut semble devoir suffire aux besoins actuels. Cependant, étant donné que l'on envisage de constituer une bibliotèque très complète, il faut prévoir que des locaux distincts et supplémentaires pourront être nécessaires à cette fin. Dans ce cas, le Gouvernement s'efforcera de fournir les installations requises, qui devront être accessibles facilement de l'Institut.

9. Le programme de travail de l'Institut sera arrêté en fontion des activités approuvées par le Conseil économique et social telles qu'elles avaient été recommandées par la Commission du développement social. Le Comité consultatif d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des delinquants, lorsqu'il donnera des avis au Secrétaire général et à la Commission du développement social, le cas échéant, sur le programme de travail de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la défense sociale, indiquera les tâches qu'il y aurait intérêt, à son avis, à confier à l'Institut. S'il le faut, le Secrétaire général pourra, sur avis du Comité consultatif, constituer des groupes techniques restreints appelés à donner des avis sur certains aspects des travaux de l'Institut.

10. L'Institut aura à sa tête un Directeur, nommé par le Secrétaire général. Le Directeur sera chargé d'organiser et d'administrer l'Institut conformément au programme de travail établi. Pour ce qui est des questions de fond et des questions générales de principe, le Directeur rendra compte au Directeur de la Division du développement social (Département des affaires économiques et sociales), dont il recevra les instructions. L'Institut sera administrativement rattaché au Cabinet du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.

11. Tout différend qui se produirait entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement quant à l'interprétation ou l'application du présent accord ou de tous accords complémentaires ou toutes questions concernant l'Institut qui ne puisse pas être tranché par voie de négociation ou par tout autre mode convenu, sera soumis à un tribunal composé de trois arbitres; l'un de ces arbitres sera désigné par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un autre sera désigné par le Ministre des affaires étrangères de la République italienne et le troisième, qui présidera le tribunal, sera désigné par les deux premiers arbitres. Faute d'une entente entre ces deux arbitres sur le choix du troisiéme, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour internationale de Justice.

CENTRO STUDI PENITENZIARI DI ROMA

PIANTA DEL PIANO PRIMO

SCALA 1 : 200

[legend swatch, light shading]	Posto a disposizione dell'Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per la Difesa Sociale ai sensi del paragrafo 1 dell'Annesso 1. Put a disposal of the United Nations Social Defence Research Institute as per paragraph 1 of Annex 1.
[legend swatch, dark shading]	Concesso in uso ai sensi del paragrafo 3 dell'Annesso 1. For the use of the United Nations Social Defence Research Institute as per paragraph 3 of Annex 1.
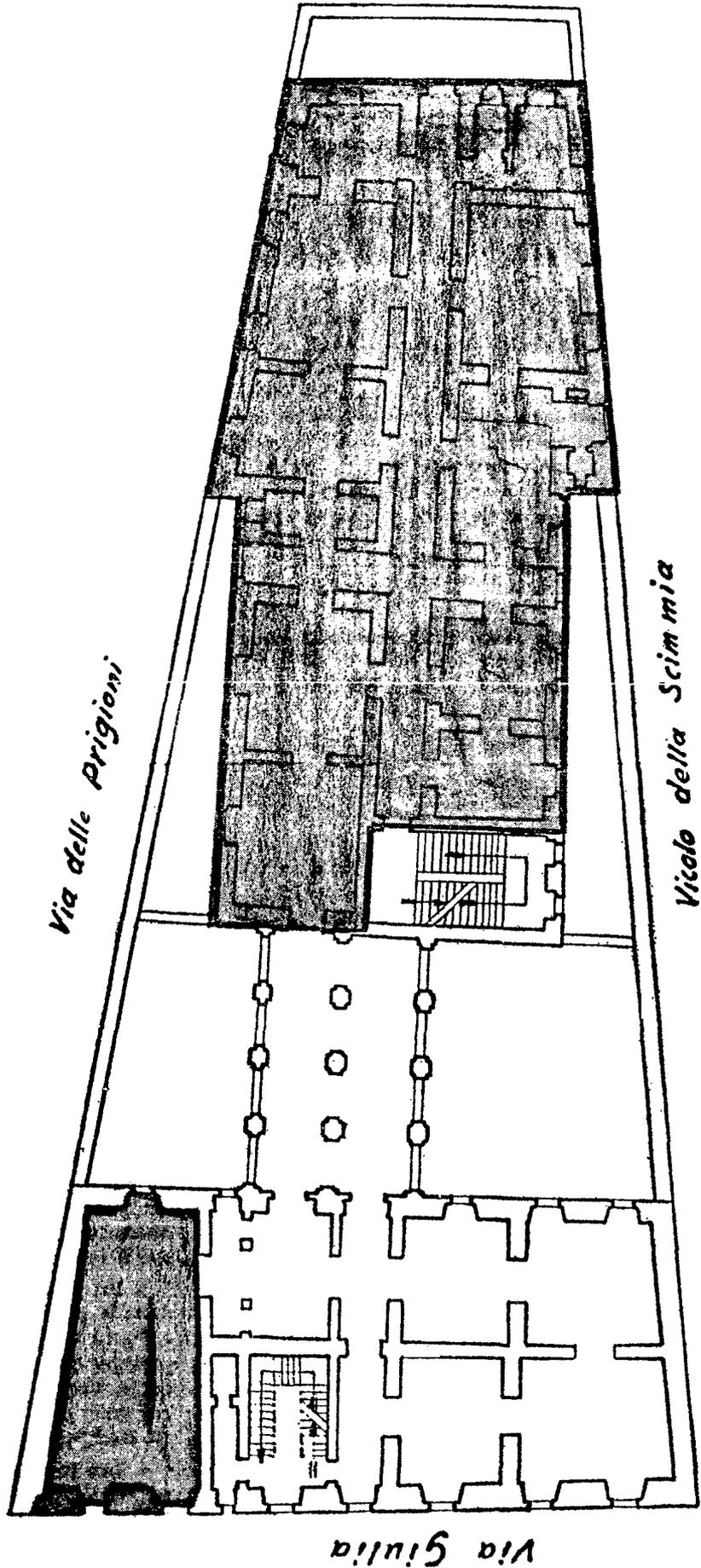
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 15 Janvier 1968

M. Pier Pasquale SPINELLI
Secrétaire Général Adjoint
des Nations Unies

GENEVE

Monsieur le Secrétaire Général Adjoint,

Par la lettre du 15 janvier 1968 Vous m'avez communique ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre les représentants du Gouvernement de la République italienne et les représentants de l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'établissement à Rome d'un Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale, ce qui constituera une contribution majeure à l'application de la résolution 1086-B du Conseil économique et social relative aux arrangements structurels concernant le Programme de défense sociale de l'Organisation des Nations Unies. Ces consultations ont abouti à l'élaboration d'un aide-mémoire dont la Mission permanente de l'Italie auprès de l'Organisation, par une note verbale datée du 28 avril 1967, a reconnu qu'il constituait une base appropriée en vue de la mise au point de l'accord définitif entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement italien.

Je confirme donc maintenant que l'Organisation des Nations Unies entend accepter les dispositions généreuses sur lesquelles Votre Gouvernement a marqué son accord pour la création de l'Institut susmentionné.

L'Institut sera un moyen important de développer et d'appuyer le programme renforcé de défense sociale que prévoit la résolution du Conseil. Les activités seront orientées vers la mise au point de nouvelles connaissances et leur application, grâce au perfectionnement de la politique et de la pratique suivies dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile et de la criminalité des adultes et de la lutte contre ces phénomènes. A ce titre, l'Institut effectuera des recherches et organisera et financera des études sur le terrain, en collaboration avec les pays intéressés. Il appuiera, sur le plan technique, l'exécution des principaux projets de l'ONU qui ont trait aux politiques et aux programmes de défense sociale.

L'Institut fournira en outre un appui technique pour les activités de recherche entreprises avec l'aide des Nations Unies, sur le plan régional et national et coordonnera ces activités. L'Institut disposera d'une bibliothèque de caractère international qui offrira tant à l'Organisation des Nations Unies qu'aux spécialistes et experts qui en auront besoin des ouvrages de référence concernant la criminologie et la pénologie.

Il sera à même d'accueillir des universitaires, qui seront autorisés, sur demande, à poursuivre leurs recherches à l'Institut, avec l'aide de son personnel, comme l'a recommandé le Comité consultatif d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants (E/CN. 5/398).

L'Institut ne sera pas directement chargé d'activités de formation, mais il les facilitera en mettant au point du matériel de formation et en prêtant son appui et sa collaboration aux fins de l'execution de programmes de formation de caractère international, régional ou local.

La contribution du Gouvernement italien sous la forme décrite dans l'Annexe à la présente lettre est accueillie avec satisfaction aux fins exposées ci-dessus et, par la présente, je l'accepte formellement.

Il est entendu que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle la République italienne est partie, sera applicable à l'Institut.

Des arrangements supplémentaires pourront être conclus, le cas échéant, afin de faciliter la poursuite des objectifs de l'Institut.

Le présent échange de lettres avec annexe será considéré comme constituant un accord entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies, qui entrera en vigueur lorsque les parties se seront réciproquement communiqué d'avoir accompli les formalités prévues par leurs législation ou Statut respectifs. Cet accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, étant entendu toutefois que, après une première période de trois ans, chacune des parties pourra dénoncer l'accord moyennant un an de préavis ».

J'ai l'honneur de Vous confirmer que le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède et que Votre lettre ainsi que son Annexe et la présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement Italien et l'Organisation des Nations Unies.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, l'assurance de ma très haute considération.

CARUSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ANNEXE

1. Le Gouvernement de la République italienne (ci-après dénommé « le Gouvernement ») mettra gratuitement à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, en vue de leur occupation par l'Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale (ci-après dénommé « l'Institut ») un ensemble de locaux dans l'immeuble sis 52 Via Giulia à Rome, actuellement géré par le Ministère de la Justice. Ces locaux sont indiqués sur le plan ci-joint.

2. Le Gouvernement assurera aussi à ses frais l'entretien de l'ensemble de locaux, y compris le chauffage, l'éclairage et l'approvisionnement en eau dans des conditions appropriées, et l'extension des installations comme il sera convenu.

3. En plus des locaux à l'usage de bureaux indiqués dans le plan ci-annexé, l'Institut porra utiliser, lorsqu'il en aura besoin la grande salle de conférence située au premier étage ainsi que l'auditorium situé au deuxième étage. Contrairement aux locaux mentionnés ci-dessus, ces deux pièces ne seront pas réservées à l'usage exclusif de l'Institut des Nations Unies.

4. Les locaux de l'Institut seront meublés et équipés par le Gouvernement. Ceci comprend les bureaux, sièges, tables, lampes, rideaux et tapis, ainsi que l'équipement nécessaire de bureau tels que classeurs, machines à écrire, à dicter et à polycopier. Des rayonnages et les autres installations nécessaires à une bibliothèque

seront également fournis par les autorités italiennes. Les téléphones seront installés aux frais du Gouvernement.

5. Le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses d'éléctricité, de chauffage et d'eau, mais les frais des communications téléphoniques et télégraphiques seront assumés par l'Institut. Celui-ci assurera l'entretien courant de l'équipement mentionné dans le paragraphe qui précède. Il prendra à sa charge les frais des fournitures de bureau.

6. Sous réserve de l'approbation du Parlement, le Gouvernement subventionnera les activités de l'Institut par une contribution annuelle de cinquante millions de lires pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1968.

7. On se propose de recruter le personnel et d'exécuter le programme graduellement, de façon à assurer une expansion ordonnée. Toutefois, ces activités devront se poursuivre à un rythme aussi rapide que le permettra un développement harmonieux. Le Directeur et le Chef de l'administration, ainsi que les sténographes et employés nécessaires, entreront en fonctions aussitôt après la signature de l'échange de lettres constituant un accord.

8. La superficie affectée à la bibliothèque à l'intérieur des locaux mis à la disposition de l'Institut semble devoir suffire aux besoins actuels. Cependant, étant donné que l'on envisage de constituer une bibliothèque très complète, il faut prévoir que des locaux distincts et supplémentaires pourront être nécessaires à cette fin. Dans ce cas, le Gouvernement s'efforcera de fournir les installations requises, qui devront être accessibles facilement de l'Institut.

9. Le programme de travail de l'Institut sera arrêté en fonction des activités approuvées par le Conseil économique et social telles qu'elles avaient été recommandées par la Commission du développement social. Le Comité consultatif d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des delinquants, lorsqu'il donnera des avis au Secrétaire général et à la Commission du développement social, le cas échéant, sur le programme de travail de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la défense sociale, indiquera les tâches qu'il y aurait intérêt, à son avis, à confier à l'Institut. S'il le faut, le Secrétaire général pourra, sur avis du Comité consultatif, constituer des groupes techniques restreints appelés à donner des avis sur certains aspects des travaux de l'Institut.

10. L'Institut aura à sa tête un Directeur, nommé par le Secrétaire général. Le Directeur sera chargé d'organiser et d'administrer l'Institut conformément au programme de travail établi. Pour ce qui est des questions de fond et des questions générales de principe, le Directeur rendra compte au Directeur de la Division du développement social (Département des affaires économiques et sociales), dont il recevra les instructions. L'Institut sera administrativement rattaché au Cabinet du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.

11. Tout différend qui se produirait entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement quant à l'interprétation ou l'application du présent accord ou de tous accords complémentaires ou toutes questions concernant l'Institut qui ne puisse pas être tranché par voie de négociation ou par tout autre mode convenu, sera soumis à un tribunal composé de trois arbitres; l'un de ces arbitres sera désigné par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un autre sera désigné par le Ministre des affaires étrangères de la République italienne et le troisième, qui présidera le tribunal, sera désigné par les deux premiers arbitres. Faute d'une entente entre ces deux arbitres sur le choix du troisième, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour internationale de Justice.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 28 marzo 1968, n. **415**.
Modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

Art. 2.

Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole.

Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, è dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo.

L'amministrazione finanziaria può consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere più reimpiegati nei processi industriali di cui sopra.

La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che dovrà derigere apposito verbale.

Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, è dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo **11**.

Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione.

L'amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidità con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.

Art. 3.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro.

Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantità eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantità mancante sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Art. 4.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Art. 5.

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantità superiore a litri 30 è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantità superiore a litri 100 è soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza.

Il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 è modificato come segue:

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi ».

Art. 7.

Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non è dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

Art. 8.

Le cauzioni, a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nonchè dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati.

L'amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

Art. 9.

I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno è stabilito in lire 5.

I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di

soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi.

Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantità non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume.

Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo è ammessa una tolleranza del 6 per cento in più o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta.

Con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per l'industria e il commercio saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei recipienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei medesimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate.

I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantità dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 è punito con l'ammenda:

a) non inferiore della metà nè maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata;

b) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.

Art. 12.

Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantità superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 13.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e gli esercenti depositi di spiriti liberi da imposta, che non tengono o tengono irregolarmente o si rifiutano di presentare i registri di cui al precedente articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente l'esistenza accertata di una deficienza di prodotto rispetto alle rimanenze contabili non superiore allo 0,5 per cento per gli spiriti puri per le essenze e per le acquaviti, all'1 per cento per gli spiriti puri e le acquaviti trasformati a freddo ed all'1,5 per cento per gli spiriti puri trasformati a caldo, assunti in carico sui relativi registri fiscali nel periodo di tempo decorrente dall'inizio dell'anno finanziario o dell'ultima verifica effettuata dopo tale data. Si considerano facenti parte del carico anche le rimanenze di prodotto riscontrato all'inizio dell'anno finanziario od alla data dell'ultima verifica.

Art. 14.

Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantità superiore o qualità diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 15.

Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 16.

Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sarà emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

Art. 17.

La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.

Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovrà essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro

da presentarsi al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonchè l'ubicazione dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare;

d) il numero dei recipienti da confezionare;

e) la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera *d*).

La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera *e*) del precedente secondo comma.

I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata.

Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbricante è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — REALE — ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **416**.

Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di « rischio da radiazione » nella misura unica mensile di lire 30.000.

Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

Art. 2.

All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'azienda stessa e capitolo corrispondente per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **417**.

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336 e con legge 22 marzo 1967, n. 159 nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Venosa.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Venosa (Potenza), al quale, per legge, sono assegnati 30 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 12 novembre 1967, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza e divisi da orientamenti discordi che hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

La prima adunanza consiliare, tenutasi il 27 dicembre 1967, si concluse con esito negativo in ordine all'elezione del sindaco per mancanza del numero legale di presenti previsto dall'art. 5 cpv. 1° - del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa, per difetto del *quorum* di cui al comma quarto del citato art. 5, risultò la seduta consiliare di seconda convocazione, in data 2 gennaio.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose — con decreto 11 gennaio 1968, fatto notificare a tutti i consiglieri — due successive convocazioni di quell'organo, per la elezione del sindaco e della giunta, con la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe dovuto fare ricorso allo scioglimento del consiglio.

Peraltro, neppure tale estremo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto anche le due adunanze consiliari, indette rispettivamente per il 20 ed il 25 gennaio 1968, sono andate deserte per mancato intervento del prescritto *quorum* dei consiglieri.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 13 marzo 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venosa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del rag. Pasquale Locuratolo, direttore di ragioneria.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Venosa (Potenza) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 marzo 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venosa (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pasquale Locuratolo, direttore di ragioneria, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

TAVIANI

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del cinquantenario del sodalizio « Lions Club ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 289 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 841, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario del sodalizio « Lions Club »;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo del cinquantenario del sodalizio « Lions Club », nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: millimetri 25,5 × 31; formato stampa: mm. 22,5 × 28; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; ogni quartino si compone di cento esemplari; quadricromia.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato ed è racchiusa da un sottile filo di cornice, è composta dall'emblema del sodalizio, cui fa da sfondo un tappeto di bandiere, ed è completata, superiormente, dalla leggenda « CINQUANTENARIO », con sotto, alle estremità, gli annuali « 1917 » e « 1967 », e, inferiormente, dalla leggenda « POSTE ITALIANE » e dall'indicazione del valore Le leggende ed il valore sono in carattere bastoncino tondo; gli annuali in carattere bastoncino allungato.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 208

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo della giornata del francobollo, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 25 milioni di esemplari; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, è una allegoria graficamente trattata di tutto l'arco di una giornata e cioè dalla levata del sole alla notte. Infatti nella metà superiore di essa è rappresentato il giorno, per mezzo di un sole raggiante; in quella inferiore, la luna, raffigurata in due delle sue fasi e con raggi posti su sfondo scuro, simboleggia la notte; nel centro è posto, infine, un colombo ad ali spiegate che porta nel becco un esemplare del francobollo che venne emesso, nel 1965, a celebrazione della VII giornata del francobollo.

In alto a destra, in carattere bastoncino tondo, la leggenda « IX GIORNATA DEL FRANCOBOLLO »; in basso a sinistra, l'indicazione del valore, con sotto la scritta « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecom., foglio n.* 209

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del XXV anniversario della prima reazione nucleare a catena autosostenentesi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1273, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario della prima reazione nucleare a catena autosostenentesi;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo del XXV anniversario della prima reazione nucleare a catena autosostenentesi, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle: formato carta: mm. 30×40; formato stampa: millimetri 27×37; la perforazione è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: nero e rosso mattone; tiratura: 18 milioni di esemplari; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, mostra Enrico Fermi seduto al tavolo di lavoro nel laboratorio scientifico dell'Università di California, a Los Alamos; alle sue spalle, in secondo piano, il modello sezionato — esistente presso il laboratorio C.N.E.N. della « Casaccia » — della prima pila atomica, con la quale venne realizzata la prima reazione nucleare a catena autosostenentesi. La vignetta è sostenuta da una base color rosso mattone, in cui sono stampati a mezza tinta la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore, ed è per gli altri lati racchiusa dalla leggenda « XXV ANNIVERSARIO DELLA PRIMA REAZIONE NUCLEARE A CATENA 1942-67 », anch'essa in color rosso mattone su fondo bianco; in basso a sinistra, nel medesimo colore, il nome dello scienziato, « ENRICO FERMI ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sara valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecom., foglio n.* 207

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1968.

Modalità di costituzione, svincolo o incameramento della cauzione o della fidejussione in casi di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione comunitaria per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 e destinati alla disoleazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento n. 116/67 C.E.E. del consiglio relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 6 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, pari a lire 1875 al quintale, per il caso di fissazione anticipata dell'integrazione per i semi oleosi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella Comunità e destinati alla disoleazione va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta richiedente la prefissazione ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635 che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi quattro a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la prefissazione.

La quietanza del deposito provvisorio o il titolo fidejussorio deve essere allegato alla domanda suindicata.

Art. 2.

Qualora i semi per i quali è stata chiesta la prefissazione non siano posti sotto controllo entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di prefissazione il deposito cauzionale, salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 3, è totalmente incamerato.

Il deposito cauzionale viene incamerato in parte se la quantità dei semi sottoposti al controllo entro il termine di cui al comma precedente, è inferiore di oltre il 5 per cento al quantitativo indicato nella prima parte del certificato di prefissazione dell'integrazione; in tal caso l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente posta sotto controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'acquisizione della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale di cui all'art. 1 del presente decreto si considerano cause di forza maggiore, che giustificano la mancata sottomissione al controllo dei semi, le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti ai mezzi di trasporto;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Art. 4.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente l'obbligo di sottoporre a controllo i semi per i quali è stata richiesta la prefissazione viene annullato e la cauzione viene restituita alla ditta interessata la quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato di prefissazione.

La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero delle finanze in relazione alla causa di forza maggiore denunciata dalla ditta.

Art. 5.

La restituzione totale o parziale del deposito cauzionale o la liberazione totale o parziale della fidejussione, di cui al precedente art. 1, è disposta direttamente dal Ministero delle finanze su domanda della ditta interessata da presentare non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del certificato di prefissazione, corredata dalla documentazione comprovante la sottomissione al controllo dei semi oleosi.

Art. 6.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X, entrate eventuali e diverse dei Ministeri, con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dalla data di applicazione del regolamento n. 116/67 C.E.E. del consiglio citato nelle premesse.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3596)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1938, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 726, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera 15 febbraio 1968, con la quale il Banco di Napoli ha designato, quale proprio rappresentante, nel predetto consiglio, il dott. Raffaele Di Somma, in sostituzione del dott. Francesco De Robertis, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Raffaele Di Somma è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione del dott. Francesco De Robertis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1966 con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'ente;

Vista la lettera n. 182669 del 16 dicembre 1967, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Giovanni Perfetto quale proprio rappresentante in seno a detto collegio, in sostituzione del dott. Giovanni Cossiga destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Perfetto è nominato membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Giovanni Cossiga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3247)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 341 in data 5 febbraio 1968, con la quale il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio ha dato comunicazione che la reggenza della ragioneria regionale dello Stato di Roma è stata affidata al dottore Mario Di Gennaro in sostituzione del dott. Ugo Dodaro collocato a riposo;

Ritenuto che in conseguenza quest'ultimo deve essere sostituito nell'incarico di membro della suddetta commissione regionale di vigilanza con l'attuale reggente della ragioneria regionale dello Stato di Roma;

Decreta:

Il dott. Mario Di Gennaro, reggente la ragioneria regionale dello Stato di Roma, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del dottore Ugo Dodaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Rocca Pietore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 ottobre 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Malga Ciapela nel comune di Rocca Pietore;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca Pietore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, posta in un leggero pendio che si estende fino alle pendici orientali del monte Marmolada con verdi prati intervallati da brevi zone di bosco di resinose, costellata da baite e fienili, offre un quadro naturale di grande suggestività, selvaggio fra i monti ma nello stesso tempo dolce e indomito nella solitudine alpestre, attraversato da ovest verso est da uno scintillante ruscelletto che, originato a monte dalla confluenza di due corsi d'acqua, si getta più a valle nel torrente Pettorina, costituendo il tutto un'immagine ancora primitiva in un gioco di contrasti di luci e ombre d'aspetto assai poetico e pittoresco;

Decreta:

La zona di « Malga Ciapela » sita nel territorio del comune di Rocca Pietore (Belluno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« a nord, dalla linea di quota 1500 del foglio 20 che continua a nord-est del foglio 22 - s'interrompe idealmente da una verticale che attraversa la strada comunale di Malga Ciapela, sul bivio a ovest del foglio 46. Prosegue lungo il torrente Pettorina a sud dei fogli 21-19, a ovest segue tutta la linea di quota 1500 del foglio 19, fino al confine con il foglio 21, include la parte nord-ovest di detto foglio, ricongiungendosi al punto di partenza della linea di quota 1500 del foglio 20 ».

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Rocca Pietore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno

Verbale della seduta tenutasi il giorno 2 ottobre 1965 alle ore 8,30, in sede di Belluno

(*Omissis*).

La commissione trovando consenziente anche il sindaco del comune di Rocca Pietore, sotto la cui giurisdizione ricade la zona, propone, a sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di vincolare il territorio di « Malga Ciapela » nei sotto-

descritti limiti, in modo che il futuro sviluppo della stessa, sia residenziale che turistico-commerciale, venga disciplinato e regolamentato per impedire un disordinato incremento edilizio.

Il sindaco di Rocca Pietore dichiara che è in fase di allestimento il piano regolatore della zona interessata, le cui linee di massima rispondono perfettamente con i pareri ed i consigli espressi dalla commissione.

COMUNE DI ROCCA PIETORE:

a nord, dalla linea di quota 1500 del foglio 20 che continua a nord-est del foglio 22, s'interrompe idealmente da una verticale che attraversa la strada comunale di Malga Ciapela, sul bivio a ovest del foglio 46. Prosegue lungo il torrente Pettorina a sud dei fogli 21-19, a ovest segue tutta la linea di quota 1500 del foglio 19, fino al confine con il foglio 21, include la parte nord-ovest di detto foglio, ricongiungendosi al punto di partenza della linea di quota 1500 del foglio 20.

(3192)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Candia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la torre nel comune di Candia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Candia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una collina su cui sorge l'abitato di Candia e nella quale è armonicamente inserita la torre, forma una zona preminente nel contesto del paesaggio circostante il lago e rappresenta un quadro naturale di suggestiva composizione paesistica per il valore degli elementi tradizionali in esso inseriti che lo qualificano e per la bellezza della sua configurazione orografica e della sua vegetazione;

Decreta:

La zona circostante la torre nel territorio del comune di Candia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il perimetro del vincolo è definito dalla linea lungo dei punti distanti 100 mt. dal centro dell'antica torre di Candia.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Candia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

L'anno 1966, il mese di novembre, il giorno 12 alle ore 10,30, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della soprintendenza ai monumenti del Piemonte, la commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

ZONA CIRCOSTANTE LA TORRE DI CANDIA E INTERESSANTE IL COMUNE DI CANDIA

Partecipa alla discussione il sindaco di Candia.

La commissione provinciale di Torino

Considerato

che la collina che domina l'abitato di Candia e su cui sorge ed è armonicamente inserita l'antica torre, costituisce una zona preminente nel contesto del paesaggio circostante il lago e rappresenta un quadro naturale di suggestiva composizione paesistica per il valore degli elementi tradizionali in esso inseriti che lo qualificano e per la bellezza della sua configurazione geografica e della sua vegetazione;

Delibera:

di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro:

il perimetro di vincolo è definito dalla linea lungo dei punti distanti 100 mt. dal centro dell'antica torre di Candia.

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.

Rettifica del decreto ministeriale 10 luglio 1967 concernente l'estesa chilometrica della strada « Scodella » in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 3168 del 10 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1967, n. 187, con il quale, giusta la richiesta avanzata dall'amministrazione provinciale di Forlì, è stata classificata provinciale, al n. 11, la strada « Scodella »: dalla strada provinciale n. 85 « Fondo valle Rubicone » al km. 2,500, alla strada provinciale n. 11 « Sogliano », indicandosi la relativa estesa in km. 2,500;

Vista la nota 19 dicembre 1967, n. 19463, con la quale l'amministrazione provinciale suddetta, ha fatto presente che l'effettiva estesa della strada in parola è di km. 0,800;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso il decreto anzidetto, fermo restando l'itinerario della strada in parola così come risulta dal decreto stesso;

Decreta:

1) L'estesa della strada di cui al n. 11 del decreto ministeriale n. 3168 del 10 luglio 1967 (strada Scodella) è rettificata in km. 0,800.

2) Resta fermo che la strada stessa è da considerarsi provincializzata secondo il tracciato riportato nell'anzidetto decreto ministeriale (dalla strada provinciale n. 85 « Fondo valle Rubicone » al km. 2,500 alla strada provinciale n. 11 « Sogliano »).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Triei.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Triei;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Triei (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè completamente circondata dal comune di Baunei — anch'esso sottoposto a vincolo con deliberazione della commissione provinciale di Nuoro del 9 luglio 1966 — rispecchia le più belle caratteristiche della parte interna di quest'ultima zona con la quale costituisce un ambiente ecologico unitario formando un mirabile quadro naturale, oggetto di pubblica veduta dalla strada orientale sarda, nonchè complesso di valore estetico e tradizionale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Triei (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Triei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

Verbale della seduta del 5 dicembre 1966

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 5 del mese di dicembre, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

TRIEI - Tutela paesistica dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Tale territorio infatti si trova completamente circondato dal territorio di Baunei, già soggetto a tutela paesistica, e di esso rispecchia le caratteristiche e la bellezza.

I componenti la commissione intervengono brevemente per dire che già conoscono i caratteri del territorio e si esprimono favorevolmente perchè esso sia tutelato ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497.

Pertanto viene dichiarato e unanimemente approvato l'inclusione dell'intero territorio comunale di Triei negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge citata, per la seguente motivazione:

Il territorio di Triei si estende per pochi chilometri quadrati ed è completamente circondato dal territorio comunale di Baunei, rispecchiando le più belle caratteristiche della parte interna di quest'ultima zona con cui costituisce un ambiente ecologico unitario. Essendo parte integrante di un mirabile quadro naturale, oggetto di pubblica veduta dalla strada orientale sarda e degno di essere tutelato sia sotto il punto di vista paesistico, come paesaggio naturale, sia sotto il punto di vista estetico-tradizionale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna.

(3251)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 105 del 26 giugno 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Madonna Bruna » con inizio nel territorio del comune di Lapedona - dalla strada provinciale di Lapedona 2ª in località chiesa San Michele e termine presso i sobborghi della città di Fermo, ove incrocia la strada provinciale Pompeiana, con una lunghezza complessiva di km. 7+800;

Visto il voto n. 1945 del 12 dicembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada della lunghezza complessiva di km. 7+800 denominata « Madonna Bruna », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Madonna Bruna » della lunghezza di km. 7+800 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 12045 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1960, n. 124, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126, dall'amministrazione provinciale di Parma e nel quale sono state riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al n. 74 la strada: « Bosco di Corniglia - Marra - Berceto » (km. 16,200) che non è stata classificata in quanto in corso di costruzione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1967, numero 4874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1967, n. 315, con il quale è stato classificato provinciale il primo tratto della suddetta strada: « Bosco di Corniglia - Cirone » (km. 2,800);

Visto l'atto 12 giugno 1967, n. 18/129, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di chiedere la classificazione del secondo tratto della predetta strada, già costruito: « Cirone - Marra » di km. 3,100;

Visto il voto 21 novembre 1967, n. 1792, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che può accogliersi la richiesta di cui sopra e che, pertanto, il secondo tratto a se stante, può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto di strada: « Cirone - Marra » di chilometri 3,100, in provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.
Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare a dazio ridotto dal 1° gennaio al 30 giugno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla nota 3 alla voce 73.02-E-II-a-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il primo semestre 1968, nella misura globale di tonnellate 4.500 (quattromilacinquecento).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Norme per la importazione in esenzione da dazio, nel primo semestre 1968, dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di tonnellate 455.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il primo semestre 1968, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 455 (quattrocentocinquantacinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnati da un certificato rilasciato dal servizio fitopatologico del paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 % e un grado di germinabilità superiore all'80 %.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alle dogane di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta d'importazione, le zone d'impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento, appoggiandola all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone d'impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada e classificazione tra le provinciali di una variante in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 3 ottobre 1966, n. 1748, con il quale l'amministrazione provinciale di Forlì a seguito della costruzione di una variante, ha deliberato di declassificare a comunale un tratto della provinciale n. 10/*bis* « diramazione S. Mauro » della lunghezza di km. 0,880, e di classificare a provinciale la variante che inizia dal km. 0 + 880 della strada provinciale suddetta e termina sulla strada provinciale n. 10 « San Mauro-Cagnona » per una lunghezza complessiva di km. 1,050;

Visto il voto 21 novembre 1967, n. 1702, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto vicinale il tratto di strada da declassificare e provinciale la variante in parola;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 126, si può declassificare da provinciale a vicinale il tratto di cui sopra, per il quale si applicano, quindi, le disposizioni previste dall'art. 14 della legge stessa;

Ritenuto che la suddetta variante può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tratto della strada provinciale n. 10-bis « diramazione San Mauro » di cui alle premesse della lunghezza di km. 0,880, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e, a termini dell'art. 9 della legge citata, viene considerato vicinale;

2) la variante che inizia dal km. 0+880 della strada provinciale 10/bis « diramazione San Mauro » e termina sulla strada provinciale n. 10 « San Mauro - Cagnona » per una lunghezza complessiva di km. 1,050, è classificata provinciale in provincia di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2308 in data 30 marzo 1968, l'avv. Mario Dezani è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

(3331)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968 — registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 8 Finanze, foglio n. 364 — è stato dichiarato irricevibile per perenzione di termini il ricorso straordinario prodotto il 21 febbraio 1967 dal finanziere in congedo Di Flora Giuseppe, classe 1935, avverso il decreto del Ministro per le finanze in data 25 giugno 1966, col quale fu rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto contro il provvedimento di diniego di ammissione in servizio continuativo (determinazione n. 75564/P del 5 agosto 1964 del comandante generale della guardia di finanza).

(3486)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 512.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Avellino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 710.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469)

Autorizzazione al comune di Daone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Daone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472)

Autorizzazione al comune di Pieve di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Pieve di Bono (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473)

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Romallo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.271.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 526-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 526-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zeppa Duilio, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Carducci n. 21.

(3204)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1015-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1015-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gotta Umberto, con sede in Valenza Po (Alessandria), via 9 Febbraio n. 6.

(3205)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1252-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1252-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Faccaro Francesco, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Sassi n. 47.

(3206)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 890-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 890-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Leonardi & Cavallotti, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Solferino n. 11.

(3207)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 874-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 874-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Narratore Pier Mario, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Bergamo n. 5.

(3208)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 870-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 870-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Romini Adriano, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Solferino n. 8.

(3209)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 814-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 814-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Suffiotti Pier Giorgio, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Novi n. 9.

(3210)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 835-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 835-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbesino Edoardo, con sede in Valenza Po (Alessandria) via Cascina S. Giorgio.

(3211)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1159-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1159-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Masteghin Severino, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Strada al Po n. 10.

(3212)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 444-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 444-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi Pietro Giuseppe, con sede in Valenza Po (Alessandria), viale Italia n. 3.

(3213)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1151-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1151-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbierato-Malvisini & Ganzerli, con sede in Valenza Po (Alessandria), via S. Salvatore n. 30.

(3214)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 474-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 474-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Torra Aldo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via C. Solferino n. 11.

(3215)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1452-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1452-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zilio Benito, con sede in Valenza Po (Alessandria), via B. Cellini n. 23.

(3216)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 963-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 963-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Amerelli Renzo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Lega Lombarda n. 3.

(3217)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. ing. Francesco Maria Tosi Beleffi, nato a Roma il 23 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Mario Lupetti, nato a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il 14 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 29 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3224)

Il dott. Giuseppe Badolato, nato a S. Caterina Ionio (Catanzaro) il 7 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Napoli a seguito degli esami di Stato svoltisi nella prima sessione dell'anno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

La dott.ssa Rita Craca, nata a Trani (Bari) il 1° luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Bari il 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3223)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare tre legati

Con decreto del prefetto di Genova n. 55783 del 12 settembre 1967, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 9.800.000, disposto dalla sig.ra Luigia Moro a favore della clinica neurologica della università predetta.

Con decreto del prefetto di Genova n. 59577 del 12 settembre 1967, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000, disposta in suo favore dalla signora Laura Roccatagliata, per l'istituzione di un premio biennale intitolato « Corrado Roccatagliata ».

Con decreto del prefetto di Genova n. 77195 del 16 novembre 1967, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un legato, consistente in due negozi, disposto dalla sig.ra Adele Torrazza ved. Zanetti in favore della facoltà di medicina dell'Università predetta, per l'istituzione di borse di studio.

(3338)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15622 del 29 gennaio 1968, è stato modificato, nella indicazione dei dati catastali, il decreto prefettizio n. 15622 del 7 giugno 1967, concernente l'autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Emilio Fano, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Folco Fano ».

(3336)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 7271 del 23 giugno 1967, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000, disposta in suo favore dal prof. Carlo Battisti, per l'istituzione di un premio di studio intitolato al suo nome.

(3337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 17 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,70	624,82	624,73	624,72	—	624,72	624,73	624,84	624,77
$ Can.	578,40	578,50	578,40	578,60	578,10	—	578,50	578,60	578,40	578,50
Fr. Sv.	143,98	143,90	143,86	143,885	143,80	—	143,87	143,885	143,98	143,90
Kr. D.	83,88	83,87	83,90	83,87	83,80	—	83,86	83,87	83,88	83,87
Kr. N.	87,49	87,49	87,46	87,48	87,40	—	87,465	87,48	87,49	87,48
Kr Sv.	120,82	120,80	120,85	120,82	120,80	—	120,80	120,82	120,82	120,80
Fol.	172,54	172,51	172,54	172,52	172,50	—	172,515	172,52	172,54	172,50
Fr B.	12,56	12,558	12,5675	12,56	12,55	—	12,5585	12,56	12,56	12,56
Franco francese	126,91	126,83	126,85	126,84	126,70	—	126,84	126,84	126,91	126,80
Lst.	1501,40	1501,40	1501,60	1501,65	1501 —	—	1501,65	1501,65	1501,50	1501,50
Dm. occ.	156,85	156,78	156,78	156,795	156,70	—	156,795	156,795	156,85	156,80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24.19	24.17	—	24,185	24,19	24,18	24,18
Escudo Port.	21,82	21,83	21,88	21,8275	21,80	—	21,85	21,8275	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,97	8,90	—	8,9685	8,97	8,96	8,96

Media dei titoli del 17 aprile 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	578,55
1 Franco svizzero	143,877
1 Corona danese	83,865
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	172,517
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	126,84
1 Lira sterlina	1501,65
1 Marco germanico	156,795
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,839
1 Peseta Sp.	8,969

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Piraino Leto dott. Angelo, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia presso l'Università degli studi di Bari;

Zito prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università degli studi di Catania;

Marcolini dott. Enzo, ispettore generale;

Negretti dott Elio, ispettore generale.

Segretario:

Scarvaglieri dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata sul capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa, anno finanziario 1968, per l'importo presunto di L. 2.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1968
Registro n. 5, foglio n. 252

(3322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6253 del 28 ottobre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6253 del 26 giugno 1967 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 6495 del 1° dicembre 1967, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali del concorso, con la graduatoria di merito degli idonei, rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatone le regolarità;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che modifica l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Iannucci Nino . . . . punti 67,035
2. Pesce Mario . . . . » 62,505
3. Dei Giancarlo . . . . » 59,105
4. Manfroni Umberto . . . . » 58,965
5. Runfola Mariano . . . . » 58,264
6. Vincenti Enzo . . . . » 57,375
7. De Capo Massimo . . . . » 56,990
8. Topi Giancarlo . . . . » 56.645
9. Niccolai Luciano . . . . » 55,985
10. Tognetti Alberto . . . . » 54,955
11. Orsini Gian Franco . . . . » 54,652
12. Bigazzi Pier Fedele . . . . » 53,834
13. Biagi Giulio . . . . » 53,777
14. Bordoni Francesco . . . . » 52,395
15. Petroni Alessandro . . . . » 52,345
16. Panti Antonio . . . . » 50,425
17. Martelli Francesco . . . . » 50,190
18 Morabito Rocco Alberto . . . . . . » 50,185
19. De Cecco Antonio . . . . » 49,850
20. Zoppi Carlo . . . . » 48,785
21. Scarpellini Mario . . . . » 48,000
22. Dei Dino . . . . » 47,536

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio della prefettura di Firenze e dei comuni di Firenze, Prato e Certaldo.

Firenze, addì 29 marzo 1968

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2017 del 29 marzo 1968, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse dai candidati in ordine all'assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Iannucci Nino: Prato - Condotta di Galciana;
2) Pesce Mario: Firenze - Condotta di S. Fradiano;
3) Dei Giancarlo: Certaldo - Condotta del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi d questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Firenze, Prato e Certaldo.

Firenze, addì 29 marzo 1968

Il medico provinciale: LOPES

(3500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2837 in data 15 luglio 1967, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Viste le designazioni della prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visti gli artt. 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni della provincia, approvato

con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Palladino comm. dott. Remo vice prefetto vicario della prefettura di Cuneo;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale capo, medico provinciale di Alessandria;

Mollo prof. dott. Luigi, primario chirurgo presso l'ospedale Maggiore di Savigliano;

Castellano prof. dott. Mario, primario medico presso l'ospedale Maggiore di Fossano;

Ghigo dott. Angelo, medico condotto di Centallo.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede presso l'Ospedale Maggiore della SS. Annunziata di Savigliano e inizierà la prove d'esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 27 marzo 1968

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3499)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2837 in data 15 luglio 1967, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia alla data del 30 settembre 1966;

Viste le designazioni della prefettura, dell'Ordine provinciale dei Medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visti gli artt. 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrabione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo alla data del 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Garsia dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura;

de Lellis dott. Bruno, medico provinciale di 1ª classe;

Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'ospedale civile S. Croce di Cuneo;

Fenoglio dott. Sergio, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente;

Margherita Dho Quaglia, ostetrica condotta di Cuneo;

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede in Cuneo e inizierà la prove di esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 27 marzo 1968

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9003 del 22 aprile 1967 con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1966;

Visti gli articoli 8 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificati dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni della prefettura di Palermo, dell'ordine dei medici della provincia di Palermo e dei sindaci dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1966 è così cosstituita:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Priolo dott. Antonino, medico provinciale capo;

Massocco dott. Pietro, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Schirosa prof. Giuseppe, docente di patologia medica designato dall'ordine dei medici;

Cangelosi dott. Matteo, ufficiale sanitario di Castelbuono.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gabriele Barone, consigliere di 1ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Palermo ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 22 marzo 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(3198)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.